



## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

www.provincia.campobasso.it - e-mail: [urp@provincia.campobasso.it](mailto:urp@provincia.campobasso.it)  
3° Settore 1° Servizio - Autotrasporti e Autoscuole  
e-mail: [albotrasporti@provincia.Campobasso.it](mailto:albotrasporti@provincia.Campobasso.it)  
Via Milano, 11 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. 087496630 - FAX 087496630  
Responsabile: Dott. Isidoro La Farciola  
Dirigente: Ing. Giorgio Marone

---

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

### SETTORE TRASPORTI

**Dirigente: Ing. Giorgio Marone**

**Responsabile: Dott. Isidoro La Farciola**

<p><b>REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA</b></p>
---

Approvato dal Consiglio Provinciale in data 19 gennaio 2006 con deliberazione n. 5/10  
In vigore dal 10 febbraio 2006

## INDICE

<u>Art. 1: Natura e scopo del Regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2: Normativa di riferimento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3: Soggetti non interessati.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4: Requisiti per l'ammissione all'esame.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5: Modalità di presentazione delle domande.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 Ammissione all'esame.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 Commissioni esaminatrici.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8: Adempimenti preliminari agli esami.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9: Prove d'esame.....</u>	<u>8</u>
<u>Art.10: Esame di controllo.....</u>	<u>8</u>
<u>Art.11: Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame.....</u>	<u>9</u>
<u>Art.12: Verbale operazioni d'esame.....</u>	<u>10</u>
<u>Art.13: Modalità per la ripetizione dell'esame.....</u>	<u>10</u>
<u>Art.14: Rilascio attestato di idoneità.....</u>	<u>10</u>
<u>Art.15: Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti.....</u>	<u>10</u>
<u>Art.16: Norme di chiusura e salvaguardia.....</u>	<u>11</u>

PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
SETTORE TRASPORTI

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA'  
PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE DI  
MERCİ PER CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA

Art. 1

Natura e scopo del Regolamento

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 105, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 112/1998, che dispone l'attribuzione diretta alle Province delle funzioni relative agli esami per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, ed in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'accordo Stato-regioni - enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14/02/2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25/03/2002, nonché a seguito di approvazione del Regolamento di attuazione del D.L. 22/12/2000, n° 395, modificato dal D.L. n° 478 del 2001, avvenuto con D.M. 28/4/05 n° 161 pubblicato sulla G.U. n° 189 del 16/8/2005, il presente Regolamento disciplina le modalità dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:

- D.M. 198/1991;
- D.M. 448/1991;
- D.Lgs. 112/1998;
- D.Lgs. 267/2000;
- D.Lgs. 395/2000;
- D.Lgs. 478/2001;
- D.M. 161/2005

Art. 3

Soggetti non interessati

1. Sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi (D.M. 28/04/05 n° 161 art. 1) esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.5 tonnellate.

## Art. 4

### Requisiti per l'ammissione all'esame

2. Per essere ammesso all'esame il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea, o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
  - b) essere residente presso uno dei Comuni della Provincia di Campobasso;
  - c) aver raggiunto la maggiore età;
  - d) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15.12.1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  - e) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - f) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
  - g) aver assolto l'obbligo scolastico ed inoltre essere in possesso, in alternativa:
    - dell'attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente;
    - del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, oppure di diploma di laurea. (I titolari di titoli di studio rilasciati da Stati non appartenenti all'Unione Europea devono dichiarare con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 l'equipollenza del titolo posseduto).

## Art. 5

### Modalità di presentazione delle domande

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada deve presentare domanda scritta alla Provincia di Campobasso Settore Trasporti. La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente presso gli uffici della Provincia.
2. La domanda, con marca da bollo di 14,62 €, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non

autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000.

3. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato A al presente regolamento di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce. Non si terrà conto di domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate dai documenti richiesti.
4. Se la domanda è spedita a mezzo raccomandata postale, sul retro della busta dovrà recare la dizione "Contiene domanda di ammissione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada".
5. E' fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
  - cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
  - l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata;
  - di possedere i requisiti di idoneità morale e i requisiti culturali indicati nel presente Regolamento;
  - di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia;
  - di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
6. Qualora i candidati posseggano i requisiti di esperienza di cui all'art. 11 del presente Regolamento, possono indicare nella domanda di scegliere di sostenere l'esame di controllo di cui allo stesso art. 11.
7. Alla domanda dovrà essere allegata attestazione di versamento dell'importo di 60.00 €, per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: "Esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada". L'importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale, secondo il riferimento agli indici ISTAT.
8. La Provincia di Campobasso non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6  
Ammissione all'esame

1. Le domande di ammissione all'esame, pervenute al Settore Trasporti della Provincia, sono valutate dalla commissione d'esame, ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, la commissione d'esame può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la commissione d'esame esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, con motivato parere, comunicando la non ammissione all'esame a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato dall'interessato, con data di spedizione anteriore almeno di 15 giorni rispetto al giorno fissato per gli esami.
4. La commissione d'esame comunica agli ammessi all'esame la data e l'ora di inizio degli esami con le stesse procedure di cui al comma 3.
5. L'elenco dei candidati ammessi all'esame, redatto dal segretario e controfirmato dal presidente della commissione d'esame, è affisso a cura della segreteria all'Albo della Provincia e negli uffici del Settore Trasporti.
6. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

Art. 7  
Commissioni esaminatrici

1. La Commissione di esame è nominata con decreto del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, e dura in carica tre anni.
2. La Commissione è composta dai seguenti esperti delle materie d'esame:
  - il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Campobasso, con funzioni di Presidente;
  - un funzionario tecnico della Provincia di Campobasso esperto delle materie d'esame, appartenente alla Categoria D, nominato dal Dirigente del Settore Trasporti;
  - un rappresentante del S.I.I.T. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), esperto delle materie d'esame (con qualifica di Ingegnere o Architetto);
  - un rappresentante della Regione Molise, Assessorato ai Trasporti, esperto delle materie d'esame, con qualifica di Ingegnere o Architetto.
3. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Settore Trasporti

della Provincia di Campobasso, nominato dal Dirigente del Servizio.

4. Ai componenti della Commissione e al suo Segretario spetta un gettone di presenza, per ogni seduta, il cui importo è equiparato a quello dei Consiglieri Provinciali.
5. Il Segretario della Commissione provvede alla convocazione di tutti i membri almeno cinque giorni prima di ogni seduta.
6. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti .
7. La Commissione ha sede presso la Provincia di Campobasso.

#### Art. 8

##### Adempimenti preliminari agli esami

1. I componenti la Commissione ed il Segretario, nel prendere atto dell'elenco degli ammessi alla seduta di esame, dichiarano per iscritto l'esistenza o meno di incompatibilità con i candidati ai sensi degli art. 51 e 52 del codice di procedura civile.
2. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti – previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile – incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado. Il Presidente informa altresì che in caso di sopravvenuta conoscenza, nel corso dei lavori della Commissione, da parte di ogni componente, di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento od incompatibilità sopra illustrata, lo stesso deve immediatamente darne comunicazione al Presidente della Provincia, cessando contestualmente dall'incarico.
3. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso al fine di motivare i principi di attribuzione dei punteggi alle singole prove.
4. Sono altresì predeterminati, immediatamente prima dell'inizio della prova di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati stessi per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti sono quindi rivolti ai candidati secondo criteri prestabiliti, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati nei verbali delle Commissioni.
5. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 9  
Programma e prove d'esame

1. L'esame consiste in due prove scritte.
2. La prima prova scritta è basata su quesiti a risposta multipla predeterminata pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante comunicato dell'8/4/2004 pubblicato sulla G.U. n° 83 dell' 8/4/04 vertenti su nozioni di:
  - a) diritto (civile, commerciale, tecnico, tributario);
  - b) gestione commerciale e finanza;
  - c) accesso al mercato;
  - d) norme tecniche e gestione tecnica;
  - e) sicurezza stradale.
3. La seconda prova scritta consiste in un'esercitazione su un caso pratico.
4. Per la prima prova scritta, a ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione esaminatrice, contenente 12 quesiti per ciascuna delle 5 discipline oggetto d'esame, articolate nelle materie indicate in normative di riferimento, per un totale quindi di 60 quesiti.
5. Per la seconda prova scritta, a ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione esaminatrice, contenente un testo riguardante un caso pratico.
6. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove anzidette, il candidato dispone di due ore.
7. L'esame è superato per i trasporti nazionali e internazionali se il candidato ottiene almeno 48 risposte esatte su 60 nella prima prova scritta e raggiunga la sufficienza nella seconda prova scritta. Per gli esami elusivamente internazionali i quesiti da somministrare sono 40 e il numero massimo di errori consentiti è 8.
8. Al termine di ogni seduta di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero complessivo delle risposte esatte fornite. L'elenco, sottoscritto dal Segretario e controfirmato dal Presidente, va affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove di esame.

Art. 10  
Esame di controllo

1. Per coloro che provino di avere maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni, svolgendo funzioni direzionali dell'attività nell'interesse di una o più imprese di trasporti stabilite nell'Unione Europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo e aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 395/2000, le quali regolarmente

esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 395/2000, è consentito, in alternativa all'esame di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sostenere un esame di controllo semplificato.

2. L'esperienza di cui al comma precedente dovrà risultare da documentazione atta a certificare che gli interessati siano o siano stati regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di:

- titolari di impresa individuale;
- soci amministratori nella società in nome collettivo;
- soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- amministratori in ogni altro tipo di società;
- dipendenti a livello direzionale, documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali;
- collaboratori in imprese familiari.

3. L'esame di controllo consiste nella sola prova scritta di cui all'articolo precedente, comma 2.

4. L'esame di controllo si considera superato qualora il candidato ottenga almeno 48 risposte esatte su 60 quesiti proposti.

#### Art. 11

##### Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame

1. Prima dello svolgimento delle prove d'esame uno dei componenti della commissione esaminatrice deve leggere ai candidati i commi riportati nel seguito.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.
3. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ente.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di alcun genere. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione ed i dizionari.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dalla prova d'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

6. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno due membri devono trovarsi sempre nella sala degli esami.
7. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione delle medesime.
8. La correzione del secondo elaborato (nel caso di due prove scritte) verrà effettuata solo per coloro i quali avranno ottenuto il punteggio richiesto per la prima prova.

#### Art. 12

##### Verbale operazioni d'esame

1. Ogni giorno di esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della commissione, dal segretario e dal presidente. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della commissione stessa.
2. Ultimate le operazioni del comma precedente, la commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Settore Trasporti della Provincia. L'elenco sarà inoltre pubblicato nell'Albo pretorio della Provincia.

#### Art. 13

##### Modalità per la ripetizione dell'esame

1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova, possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di 3 mesi dalla prima, fatta salva la documentazione già prodotta.
2. I candidati che abbiano sostenuto anche la seconda prova con esito negativo, non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di 6 mesi dall'ultima prova sostenuta, ripresentando la documentazione necessaria.

#### Art. 14

##### Rilascio attestato di idoneità

1. Il Settore Trasporti provvede al rilascio degli attestati agli interessati sulla base dell'elenco degli idonei. Gli attestati, redatti secondo lo schema riportato nell'allegato B, sono sottoscritti dal Dirigente del Settore. Al fine del rilascio del certificato l'interessato dovrà produrre una marca da bollo di 14,62 €.

#### Art. 15

##### Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 352/1992, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 16  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera consiliare di sua approvazione.

Allegato A Schema di domanda

MARCA DA  
BOLLO da  
€ 14,62

Alla PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
Settore Trasporti  
Via Milano, 11  
86100 CAMPOBASSO

DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

C H I E D E

di essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada (barrare il caso che interessa):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> di merci per<br>conto terzi | <input type="checkbox"/> in ambito nazionale<br><input type="checkbox"/> in ambito internazionale |
| <input type="checkbox"/> di viaggiatori              |   |

(in quanto già in possesso dell'attestato di idoneità per  
l'esercizio dell'attività in ambito nazionale)

- in ambito nazionale ed internazionale

(barrare la casella se interessati):

- chiede altresì di sostenere il solo esame di controllo previsto all'art. 10 del Regolamento Provinciale, in quanto in possesso dei requisiti di esperienza previsti. Allega a tal fine alla presente domanda la documentazione comprovante l'esperienza pratica maturata.

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

D I C H I A R A

di possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea, o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
- b) essere residente nella provincia di Campobasso;
- c) avere raggiunto la maggiore età;
- d) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640,

646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- e) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- f) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- g) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia";
- h) essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, di \_\_\_\_\_, conseguito nell'anno scolastico \_\_\_\_/\_\_\_\_ presso l'Istituto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_;

i) (barrare il caso che interessa)

- di non aver mai sostenuto l'esame richiesto
- di aver sostenuto l'esame richiesto per una sola volta e con esito negativo, e che dalla data di partecipazione è decorso un intervallo di tempo non inferiore a quattro mesi

(allega pertanto alla presente domanda solo la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria)

- di aver sostenuto l'esame richiesto più volte e con esito negativo, e che dall'ultima sessione d'esame cui si è partecipato, è decorso un intervallo di tempo non inferiore ad un anno

j) non aver presentato analoga domanda presso altra Provincia.

Allega alla presente:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- (eventuale) copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità;

- (eventuale) copia della ricevuta della dichiarazione di soggiorno in corso di validità;
- ricevuta del pagamento del diritto di segreteria di euro 60,00 su c.c. n° 15050867, intestato a “Provincia di Campobasso Servizio Tesoreria” indicando nella causale “Diritti per esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada”.

L’indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative all’esame è il seguente (indicare solo se diverso dalla residenza già indicata):

Sig. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n.

Cap. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, infine, è informato che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31/12/1996, n. 675 (legge sulla riservatezza dei dati personali) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

Allegato B Schema attestato di idoneità

MARCA DA  
BOLLO da  
€ 14,62

COMUNITA' EUROPEA  
I (ITALIA) PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA  
PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI O DI  
VIAGGIATORI SUL TERRITORIO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE  
Attestato n° \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

La Provincia di Campobasso

A T T E S T A

a) che il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, ha  
superato nell'anno \_\_\_\_\_, sessione \_\_\_\_\_, le prove dell'esame  
per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio  
dell'attività di trasportatore su strada di merci per conto terzi / di  
viaggiatori [1]

in ambito nazionale / internazionale / nazionale ed internazionale [1]

b) che la persona di cui alla lettera a) è abilitata a far valere la sua idoneità  
professionale nell'ambito di un'impresa di trasporto

di merci per conto terzi / di viaggiatori su strada, [1] che effettua  
unicamente trasporti nazionali nel territorio italiano / trasporti  
internazionali. [1]

[1] Cancellare la voce che non interessa.

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui  
all'art. 10, paragrafo 1 della direttiva 96/26/CE del Consiglio del 29/04/1996,  
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di  
viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo  
scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel  
settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Rilasciato a Campobasso il \_\_\_\_\_

Provincia di Campobasso  
Il Dirigente del Settore Trasporti